

**Fondo Pensione Dei Dirigenti
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 385
00144 - Roma**

Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A.

**Fondo pensione preesistente
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1387**

DOCUMENTO SULLE RENDITE

*Documento sulle rendite vitalizie integrato con riferimento alle nuove prestazioni
introdotte dalla Legge di Bilancio 2026*

Aggiornato al 31/07/2026

Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è volto a rappresentare la convenzione stipulata in data 23 settembre 2019 tra il Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A. al fine di erogare un trattamento pensionistico complementare aggiuntivo del sistema obbligatorio pubblico, di cui al D. Lgs. 252/2005 e s. m. i.

La rendita

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, l'aderente potrà percepire una pensione complementare (rendita), ovvero, gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base all'età raggiunta e al capitale che lo stesso aderente avrà accumulato al momento della richiesta di tale prestazione. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare.

L'aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS vigente, l'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

E' facoltà dell'aderente, nei limiti sopra descritti previsti dalla normativa, di effettuare la scelta tra i due tipi di prestazione e il loro valore percentuale sull'intera prestazione.

Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992 e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione, ha la possibilità di richiedere, previo trasferimento della posizione al presente fondo, la liquidazione della sua posizione interamente in rendita ovvero interamente in capitale.

Determinazione della rendita

La suddetta convenzione del 23 settembre 2019 prevede che l'aderente possa scegliere tra l'erogazione delle seguenti tipologie di rendita:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato,
- b) una rendita rivalutabile certa per i primi 5, 10 o 15 anni (a scelta dell'Assicurato) e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5, 10 o 15 anni viene corrisposta all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio; successivamente la rendita verrà corrisposta

all'Assicurato se e finché questi sarà in vita,

- c) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell'Assicurato e quella di un altro vitaliziando designato dall'Assicurato tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio) reversibile totalmente o parzialmente a favore del secondo vitaliziando.

L'importo annuale della rendita viene calcolato moltiplicando il capitale maturato per il coefficiente di conversione in vigore al momento della richiesta e dividendo per mille (cfr. tabelle nell'ultimo paragrafo), corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Assicurato all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Assicurato stesso nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita che può essere annuale, semestrale, trimestrale e mensile. Nel caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero delle rate sub-annuali.

Coefficienti di trasformazione

I coefficienti, riportati nel prosieguo, sono stati così calcolati:

- in base alla tavola di mortalità proiettata e selezionata **A62**, elaborata dall'ANIA, differenziata per sesso, applicando un **tasso tecnico pari allo 0,00%** ed un **caricamento dell'1,25%** per le spese di erogazione della rendita vitalizia.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti di conversione potranno essere successivamente modificati a condizione che:

1. siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto
2. il periodo intercorrente tra la data di applicazione delle modifiche e l'erogazione della rendita vitalizia non risulti inferiore a 3 anni
3. la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione
4. le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze
5. delle modifiche sia stata data comunicazione all'Assicurato almeno 90 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Modalità di rivalutazione della rendita

Groupama Assicurazioni S.p.A. determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura della rivalutazione da attribuire agli Assicurati che si ottiene moltiplicando il rendimento finanziario della Gestione Separata Groupama Valore per l'aliquota di retrocessione fissata in misura pari al 98%.

Modalità di calcolo della prestazione in rendita

L'importo della prestazione in rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente relativo alla rendita scelta in corrispondenza dell'età assicurativa, come di seguito definita, e dividendo per mille.

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina applicando all'età dell'Assicurato, calcolata ad anni interi e a mesi compiuti, una correzione in funzione dell'anno di nascita e del sesso (Age-shifting). Tale correzione avviene sottraendo o sommando lo shift corrispondente all'anno di nascita, come da tabella seguente.

L'età assicurativa è pari a:
età effettiva + DELTA (calcolato come indicato nella tabella di seguito riportata).

MASCHI	Correzione dell'età	FEMMINE	Correzione dell'età
Anno di nascita		Anno di nascita	
Nati fino al 1907	7	Nati fino al 1908	7
dal 1908 al 1917	6	dal 1909 al 1917	6
dal 1918 al 1919	5	dal 1918 al 1922	5
dal 1920 al 1925	4	dal 1923 al 1929	4
dal 1926 al 1938	3	dal 1930 al 1940	3
dal 1939 al 1947	2	dal 1941 al 1949	2
dal 1948 al 1957	1	dal 1950 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0	dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1978	-1	dal 1967 al 1976	-1
dal 1979 al 1992	-2	dal 1977 al 1986	-2
dal 1993 al 2006	-3	dal 1987 al 1996	-3
dal 2007 al 2020	-4	dal 1997 al 2007	-4
dal 2021	-5	dal 2008 al 2018	-5
		dal 2019 al 2020	-6
		dal 2021	-7

**Valori di conversione in rendita per 1.000 euro di capitale liquidabile a scadenza in
rendita vitalizia immediata**

UOMINI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	35,156	34,846	34,693	34,592	60	30,892	30,652	30,534	30,455
61	36,343	36,011	35,848	35,740	61	31,836	31,581	31,455	31,372
62	37,602	37,248	37,073	36,957	62	32,840	32,569	32,436	32,347
63	38,940	38,560	38,373	38,249	63	33,911	33,623	33,480	33,386
64	40,361	39,953	39,752	39,619	64	35,054	34,746	34,594	34,493
65	41,882	41,443	41,227	41,084	65	36,277	35,947	35,784	35,676
66	43,515	43,041	42,808	42,654	66	37,586	37,232	37,057	36,942
67	45,272	44,759	44,507	44,340	67	38,992	38,611	38,423	38,299
68	47,165	46,608	46,335	46,154	68	40,504	40,093	39,890	39,757
69	49,211	48,606	48,308	48,112	69	42,133	41,689	41,470	41,325
70	51,428	50,767	50,443	50,229	70	43,894	43,412	43,174	43,018
71	53,834	53,110	52,756	52,522	71	45,799	45,274	45,016	44,846
72	56,451	55,656	55,267	55,010	72	47,865	47,292	47,011	46,825
73	59,299	58,422	57,993	57,711	73	50,111	49,483	49,175	48,972
74	62,403	61,433	60,959	60,647	74	52,557	51,867	51,528	51,305
75	65,793	64,716	64,190	63,844	75	55,226	54,465	54,092	53,846
76	69,507	68,305	67,720	67,335	76	58,148	57,305	56,892	56,620
77	73,584	72,239	71,584	71,154	77	61,354	60,415	59,957	59,655
78	78,061	76,548	75,814	75,332	78	64,880	63,832	63,320	62,984
79	82,966	81,259	80,432	79,890	79	68,759	67,582	67,009	66,632
80	88,346	86,413	85,478	84,866	80	73,022	71,697	71,052	70,629
81	94,254	92,058	90,998	90,304	81	77,709	76,210	75,482	75,004
82	100,778	98,271	97,064	96,276	82	82,837	81,136	80,311	79,771
83	107,993	105,119	103,739	102,839	83	88,464	86,527	85,589	84,976
84	115,952	112,646	111,062	110,031	84	94,634	92,420	91,351	90,652
85	124,682	120,868	119,047	117,863	85	101,373	98,837	97,616	96,818

**Valori di conversione in rendita per 1.000 euro di capitale liquidabile a scadenza in
rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 anni**

UOMINI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	35,092	34,788	34,639	34,540	60	30,868	30,631	30,513	30,436
61	36,266	35,943	35,783	35,678	61	31,810	31,558	31,433	31,351
62	37,512	37,167	36,997	36,884	62	32,811	32,544	32,411	32,324
63	38,834	38,465	38,283	38,163	63	33,879	33,594	33,453	33,360
64	40,239	39,843	39,649	39,520	64	35,018	34,714	34,563	34,464
65	41,740	41,315	41,107	40,969	65	36,236	35,910	35,749	35,643
66	43,349	42,893	42,668	42,520	66	37,539	37,189	37,017	36,903
67	45,076	44,584	44,342	44,182	67	38,936	38,561	38,376	38,254
68	46,933	46,402	46,141	45,968	68	40,437	40,033	39,834	39,703
69	48,933	48,359	48,076	47,890	69	42,053	41,617	41,402	41,261
70	51,091	50,468	50,162	49,961	70	43,795	43,324	43,092	42,939
71	53,423	52,746	52,413	52,194	71	45,676	45,165	44,914	44,748
72	55,943	55,206	54,845	54,606	72	47,710	47,155	46,882	46,702
73	58,667	57,863	57,470	57,210	73	49,915	49,310	49,012	48,816
74	61,612	60,735	60,305	60,022	74	52,305	51,644	51,320	51,106
75	64,796	63,837	63,368	63,059	75	54,901	54,178	53,823	53,589
76	68,239	67,190	66,677	66,340	76	57,722	56,929	56,541	56,285
77	71,960	70,812	70,251	69,883	77	60,788	59,918	59,493	59,212
78	75,974	74,717	74,104	73,701	78	64,121	63,165	62,698	62,391
79	80,284	78,909	78,239	77,799	79	67,733	66,683	66,171	65,833
80	84,899	83,398	82,667	82,187	80	71,635	70,483	69,920	69,550
81	89,820	88,186	87,391	86,869	81	75,836	74,571	73,955	73,549
82	95,053	93,281	92,420	91,854	82	80,329	78,944	78,269	77,825
83	100,573	98,664	97,736	97,127	83	85,123	83,609	82,872	82,388
84	106,330	104,287	103,295	102,643	84	90,205	88,558	87,757	87,230
85	112,233	110,070	109,019	108,330	85	95,538	93,757	92,891	92,322

**Valori di conversione in rendita per 1.000 euro di capitale liquidabile a scadenza in
rendita vitalizia immediata certa per i primi 10 anni**

UOMINI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	34,879	34,588	34,444	34,349	60	30,798	30,564	30,449	30,372
61	36,018	35,709	35,556	35,455	61	31,731	31,484	31,361	31,280
62	37,223	36,894	36,732	36,625	62	32,723	32,460	32,330	32,244
63	38,497	38,148	37,976	37,862	63	33,778	33,499	33,360	33,269
64	39,846	39,474	39,291	39,169	64	34,901	34,603	34,456	34,359
65	41,279	40,883	40,687	40,558	65	36,097	35,780	35,623	35,519
66	42,804	42,381	42,173	42,035	66	37,373	37,034	36,867	36,757
67	44,426	43,975	43,753	43,606	67	38,736	38,374	38,195	38,077
68	46,151	45,671	45,434	45,278	68	40,193	39,805	39,614	39,487
69	47,987	47,474	47,222	47,055	69	41,750	41,335	41,130	40,995
70	49,936	49,390	49,122	48,944	70	43,416	42,971	42,752	42,607
71	52,003	51,422	51,137	50,948	71	45,197	44,719	44,485	44,330
72	54,189	53,572	53,269	53,069	72	47,098	46,587	46,335	46,169
73	56,492	55,839	55,518	55,306	73	49,124	48,578	48,309	48,131
74	58,909	58,220	57,881	57,657	74	51,279	50,695	50,408	50,219
75	61,431	60,707	60,351	60,116	75	53,562	52,941	52,635	52,434
76	64,047	63,291	62,920	62,675	76	55,972	55,313	54,989	54,775
77	66,737	65,954	65,570	65,316	77	58,504	57,807	57,464	57,238
78	69,473	68,670	68,275	68,015	78	61,146	60,414	60,054	59,817
79	72,216	71,401	71,001	70,737	79	63,878	63,115	62,740	62,492
80	74,924	74,109	73,709	73,444	80	66,669	65,881	65,494	65,239
81	77,550	76,749	76,355	76,094	81	69,483	68,679	68,284	68,023
82	80,060	79,283	78,901	78,647	82	72,280	71,468	71,069	70,805
83	82,429	81,684	81,317	81,074	83	75,036	74,224	73,824	73,560
84	84,641	83,933	83,584	83,352	84	77,724	76,919	76,522	76,260
85	86,682	86,014	85,684	85,466	85	80,314	79,523	79,134	78,876

**Valori di conversione in rendita per 1.000 euro di capitale liquidabile a scadenza in
rendita vitalizia immediata certa per i primi 15 anni**

UOMINI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	34,451	34,180	34,045	33,957	60	30,658	30,431	30,319	30,244
61	35,518	35,232	35,091	34,998	61	31,570	31,330	31,212	31,133
62	36,636	36,336	36,187	36,089	62	32,535	32,281	32,156	32,073
63	37,806	37,491	37,335	37,232	63	33,554	33,286	33,154	33,066
64	39,030	38,699	38,536	38,427	64	34,632	34,349	34,209	34,116
65	40,309	39,962	39,791	39,678	65	35,771	35,472	35,324	35,226
66	41,644	41,282	41,103	40,985	66	36,974	36,657	36,501	36,398
67	43,033	42,656	42,470	42,347	67	38,240	37,907	37,742	37,633
68	44,472	44,081	43,888	43,760	68	39,571	39,221	39,048	38,933
69	45,957	45,553	45,354	45,222	69	40,965	40,598	40,417	40,297
70	47,479	47,065	46,860	46,725	70	42,420	42,037	41,847	41,722
71	49,026	48,604	48,396	48,258	71	43,930	43,531	43,335	43,205
72	50,585	50,159	49,949	49,810	72	45,488	45,076	44,873	44,738
73	52,135	51,711	51,501	51,362	73	47,084	46,662	46,453	46,315
74	53,658	53,240	53,033	52,897	74	48,705	48,274	48,062	47,922
75	55,129	54,723	54,523	54,390	75	50,330	49,897	49,684	49,542
76	56,523	56,137	55,946	55,820	76	51,939	51,509	51,297	51,157
77	57,825	57,463	57,284	57,165	77	53,512	53,091	52,883	52,745
78	59,022	58,687	58,521	58,411	78	55,033	54,624	54,422	54,288
79	60,111	59,804	59,651	59,550	79	56,485	56,093	55,899	55,770
80	61,090	60,811	60,673	60,581	80	57,852	57,481	57,297	57,175
81	61,956	61,707	61,583	61,501	81	59,119	58,773	58,601	58,487
82	62,711	62,492	62,383	62,311	82	60,272	59,954	59,796	59,691
83	63,363	63,172	63,077	63,014	83	61,307	61,019	60,876	60,780
84	63,920	63,755	63,673	63,618	84	62,223	61,966	61,837	61,752
85	64,389	64,249	64,179	64,132	85	63,018	62,792	62,680	62,605

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a)** in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b)** eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c)** rendita vitalizia;
- d)** rendita a durata definita;
- e)** prelievi liberamente determinabili;
- f)** erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinvia al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);

- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nel Regolamento.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio Regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati devono essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito del Fondo).

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Vedi tabelle paragrafo 9

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità minima: trimestrale;
- periodicità massima: annuale.

3.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Il Fondo ha stabilito una frequenza annua di erogazione del prelievo con importo minimo pari ad euro 600,00.

4.3 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della

rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di 5 anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: **$\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$**

5.3 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico della Compagnia assicurativa	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel Supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

«Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione».

Le modifiche al Regolamento del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del Supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
3. Compilare il modulo di richiesta di liquidazione.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

**9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al
31.12.2026**

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1